

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

(Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 28.10.2024 con delibera n. 30 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29.10.2024 con delibera n. 6)

Per la sostituzione dei docenti assenti, si utilizzeranno i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità (si precisa che le ore di sostituzione sono ore lavorative):

1. In prima istanza, è necessario far recuperare i permessi brevi (comprese le ore di programmazione e/o tutti gli impegni istituzionali previsti nel piano annuale delle attività) già usufruiti dai docenti in servizio. Si ricorda, infatti, che i permessi brevi usufruiti per motivi personali o altro devono essere recuperati entro i due mesi successivi, **prioritariamente per le sostituzioni dei colleghi assenti**. Le modalità di recupero non possono essere decise arbitrariamente dal singolo docente, ma saranno stabilite dal Dirigente o da uno dei suoi collaboratori, con un preavviso, ove possibile, di almeno un giorno. Se entro i due mesi non si presenterà l'occasione di recuperare i permessi con le sostituzioni, essi saranno recuperati nelle classi in compresenza.
2. I docenti dell'organico dell'autonomia che dispongono di una maggiore disponibilità oraria, variabile da docente a docente, avranno la priorità nell'essere nominati per la sostituzione dei colleghi assenti fino a dieci giorni, poiché il loro monte ore deve essere equivalente a ventidue ore settimanali (scuola primaria) e a diciotto ore settimanali (scuola secondaria).
3. Si chiede la disponibilità dei docenti contitolari di classe a organizzare il proprio turno di servizio in modo da coprire il maggior numero possibile di ore del collega assente (scuola primaria).
4. Se non si riesce a sostituire il docente assente, si procederà ricorrendo alle disponibilità volontarie (da recuperare).
5. I docenti impegnati in più classi (religione, inglese, storia, geografia, ecc.) sono invitati a ridurre al minimo indispensabile le uscite e le visite didattiche, per non creare disservizi nelle sostituzioni.
6. L'insegnante di sostegno, in quanto titolare della classe, può gestire gli alunni in caso di assenza del collega di posto comune. Si escludono i casi in cui, la particolare gravità dell'alunno, richieda un'assistenza e un'assidua sorveglianza personalizzata non derogabile.
7. Qualora l'alunno assegnato al docente di sostegno risulti assente, è possibile utilizzare l'insegnante per sostituzioni anche in classi in cui non è titolare.

Per tutti i criteri sopra indicati, la sostituzione verrà disposta dal Dirigente o da uno dei suoi Collaboratori.